



Comune di Bondeno

Provincia di Ferrara

Servizio Attività Produttive

Sede Uffici Attività Produttive:

Via Filippo Turati n. 2 Bondeno (Fe)

Codice fiscale e P.IVA 00113390389

Tel. 0532 899 300 - Fax 0532 899 310

Prot. n. 7338

Ordinanza n. 105

OGGETTO: Orario del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

IL SINDACO

Visto l'articolo 28, 12° comma, del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 che prevede che le Regioni determinino gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi;

Visto l'art. 1, 2° comma della Legge Regionale 25.06.1999, n. 12 che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di stabilire gli indirizzi in materia di orari di vendita, ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98;

Visto il punto 3 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 26.07.1999, n. 1368, con cui viene stabilito che l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
- inizio delle vendite non prima delle ore 4;
- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;

Visto il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche concernente la disciplina dei mercati, dei posteggi isolati, del commercio itinerante e delle fiere, approvato con deliberazione consiliare n. 174 del 20.12.2000, controllata senza rilievi dal CO.RE.CO. con Prot. n. 115 del 10.01.2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole dell'associazione F.I.V.A. Confcommercio in data 13.06.2001 ed il parere favorevole con osservazioni dell'associazione A.N.V.A. Confesercenti;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

gli esercenti la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche osservano le seguenti disposizioni.

1 - DISCIPLINA DEI MERCATI DI BONDENO E PILASTRI

➤ **Orario di vendita nei mercati di Bondeno e Pilastrì:** **dalle ore 7,00 alle ore 13,00**

L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato (Concessionari di posteggi e spuntisti) a prescindere dalle merceologie trattate.
(Art. 11, 2° comma del Regolamento).

E' obbligatoria la presenza di tutti gli operatori (concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato, ovvero dalle ore 8,30 (per i concessionari di posteggio) e dalle ore 8.35 (per gli spuntisti), alle ore 12,00; in caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
(Art. 6, 1° comma, lettera c) del Regolamento).

➤ **Orario di occupazione del suolo pubblico:** **non prima delle ore 6,00**

➤ **Orario entro il quale i concessionari di posteggio devono essere presenti per poter accedere alle operazioni mercatali della giornata e non essere considerati assenti:** **entro le ore 8,30.**
(Art. 6, 1° comma, lettera a) del Regolamento)

- **Orario entro il quale gli spuntisti devono essere presenti per partecipare giornalmente all'assegnazione dei posteggi liberi** (non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare): **entro le ore 8,35**
(Art. 6, 2° comma, lettera a) del Regolamento)
- **Orario entro il quale lasciare libero il posteggio** al fine di consentire le operazioni di pulizia dell'area: **non oltre le ore 13,30**

2 - ORARIO DI VENDITA NEI POSTEGGI ISOLATI OCCUPATI CON CHIOSCHI

- L'esercizio del commercio al dettaglio nei posteggi isolati occupati da chioschi può essere esercitato in tutti i giorni della settimana **dalle ore 7,00 alle ore 21,00**

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio chiosco non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere.

3 - ORARIO DI VENDITA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- **Orario di vendita** **dalle ore 7,00 alle ore 21,00**
escluso nei giorni festivi

L'orario di vendita relativo al commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni di cui all'art. 22 del Regolamento, viene stabilito di volta in volta.

4 - ORARIO DI VENDITA NELLE FIERE

L'orario di vendita nelle fiere è stabilito nel provvedimento di determinazione annuale della durata della manifestazione.

5 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'inosservanza delle disposizioni della presente Ordinanza comporta il pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

6 - ABROGAZIONI

Dalla data odierna è abrogata la precedente ordinanza n. 128 del 4 agosto 1997 relativamente alle disposizioni applicabili alle attività commerciali sulle aree pubbliche ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente.

Dalla Residenza Municipale, 20 Luglio 2001

Il Sindaco
Verri Dott. Davide